



N. 1107-A

Relazione orale

Relatori CERONI e FORNARO

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(6^a - FINANZE E TESORO)

Comunicato alla Presidenza il 24 ottobre 2013

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno
dal Ministro dell'economia e delle finanze
dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**

(V. Stampato Camera n. 1544)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 2013

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 ottobre 2013*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalle Commissioni permanenti 5^a e 6^a riunite con indicazione del relativo esito procedurale

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.*

EMENDAMENTI**Art. 1.****1.1**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

*(IMU – Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013.
Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)*

1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

2. Al comma 10, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro 200" sono sostituite dalle seguenti: "euro 400" e al terzo periodo le parole: "euro 400" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600".

3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a circa 2,18 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. Per l'anno 2013 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

1.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

*(IMU – Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013.
Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)*

1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-Iegge 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

2. Al comma 10, primo periodo dell'articolo 13 del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "euro 400", conseguentemente al terzo periodo le parole: "euro 400" sono sostituite dalle parole: "euro 600"».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 1,3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

1.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(IMU - Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)

1. Al primo periodo del comma 10, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2013 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 400", conseguentemente al terzo periodo le parole: "euro 400" sono sostituite dalle parole: "euro 600"».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 2,18 miliardi di euro in ragione annua si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

1.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro" e aggiungere il seguente comma:

"1-*bis*. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «1.200 milioni di euro».

1.5

ALBERTI CASELLATI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, anche non professionali, nonché per quelli oggetto di variante e soggetti al Piano Urbanistico Attuativo che non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche.

1-*ter*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-*bis* è abrogato.

1-*quater*. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede mediante riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 228 del 2012».

1.6

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.

1-ter. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

1-quater. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1-ter, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta».

1.7

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali».

1.8

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è ridotta del 50% per gli immobili non produttivi di reddito

fondario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

1-ter. Al relativo onere, valutato in 4.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegata C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonoma, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente e socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

1.9

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, al comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è in fine aggiunto: "L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122".

Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.10

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento.

Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dal 21 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto».

1.11

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

All'articolo 1, è infine aggiunto il seguente comma:

«1-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali. ».

1.0.1

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

1.0.2

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986».

1.0.3

SANTANGELO, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, VACCIANO

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 "Competitività e Sviluppo delle imprese", non impegnate alla data di entrata in vigore del presente de-

creto-legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 1,5 miliardi di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

1.0.4

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile
sugli immobili strumentali delle imprese)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986».

1.0.5

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile
sugli immobili strumentali delle imprese)*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

1.0.6

LEZZI, SANTANGELO, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, VACCIANO

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello sviluppo economico nella Missione 11 "Competitività e Sviluppo delle imprese", non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 1,5 miliardi di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

Art. 2.**2.1**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Sopprimere il comma 1 e al comma 2 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «48,3 milioni» (fondo acquisto 1 casa giovani);

all'articolo 10 comma 1, sostituire le parole: «500 milioni», con le seguenti, «519,1» (CIG).

2.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 2013 il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile né locati, è differito al momento dell'effettivo trasferimento della proprietà degli stessi unitamente agli interessi legali nel frattempo eventualmente maturati».

e, al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il comma 9-bis dell'articolo 1-3 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, è sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile né locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati».

2.3

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

All'articolo 2, comma 1, le parole: «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita».

2.4

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI, MOLINARI, PEPE, VACCIANO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «fabbricati» a «vendita», con le seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis., A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

2.5

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, », aggiungere le seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita».

2.7

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'articolo 6. comma 5, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «40 milioni» e dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni sono individuate con il medesimo decreto di cui al successivo periodo».

2.8

BERTOROTTA, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, SANTANGELO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.9

BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BLUNDO

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2.10

LEZZI, BULGARELLI, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BERTOROTTA,
MANGILI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita realizzati mediante ristrutturazione e riqualificazione di patrimonio immobiliare già esistente fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati».

2.11

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA,
MANGILI

Respinto

Al comma 2, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice per la vendita, a decorrere dal terzo anno successivo all'inizio dei lavori di costruzione. L'esenzione non è riconosciuta in caso di locazione dell'immobile».

2.12

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA,
MANGILI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «fabbricati costruiti» aggiungere le seguenti: «e già ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

2.13

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 2, lettera a), alla fine del periodo aggiungere il seguente: «L'esenzione è applicabile fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati».

2.14

GIBINO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2.15

MANDELLI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2.16

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso».

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

2.17

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso».

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20 l, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20 l, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160».

2.18

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Al comma 2, lettera b), alle parole: «agli alloggi regolarmente assegnati» premettere le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,".

2.19

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali relative all'alluvione del Veneto nel novembre del 2010 e al terremoto che ha colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio del 2012. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2.20

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato».

2.21

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Respinto

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato».

2.22

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché quelle possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, con il limite di un unico immobile per nucleo familiare, e a condizione che non risultino locate, ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 3 apportare le seguenti modificazioni: sostituire: «2.952,9» con il seguente: «2.954,9», e sostituire: «555,3» con il seguente: «557,3».

2.23

BELLOT, BITONCI

Respinto

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari», aggiungere le seguenti: «nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.».

Conseguentemente, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160».

2.24

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché quelle possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, con il limite di un unico immobile per nucleo familiare, e a condizione che non risultino locate, ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.».

2.25

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. ».

2.26

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, le parole: «1° luglio» sono sostituite da: «1° gennaio».

All'onere derivante e fino all'importo massimo di 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse del Fondo destinato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2.27

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI, BLUNDO, PETROCELLI, GIROTTO, SANTANGELO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale, destinati alla prospezione ed estrazione di idrocarburi».

2.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «e non concesso in locazione,» aggiungere le seguenti: «da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario,».

Conseguentemente

all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro».

e aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità».

2.28

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «e, fatto salvo» fino alla fine del periodo.

2.29

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «dal personale appartenente alla carriera prefettizia».

2.37

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede come segue:

«All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento".

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160».

2.38

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

All'onere conseguente, quantificato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.30

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda».

2.31

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-*ter*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria-catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».

2.32

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-*quater*. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera *a*) della legge n. 222 del 1985, le parole: ", all'educazione cristiana" sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed sono soppresse».

2.33

BONFRISCO

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«5-*quater*. I comuni, qualora non ritengano di esentare dal pagamento dell'IMU i proprietari che locano abitazioni a canone concordato, definiscono in percentuale un'aliquota da detrarre dall'imposta medesima».

2.34

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-*quater*. Agli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico, si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-*bis* della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012. Al relativo onere, si provvede come segue:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 231, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b-bis*, sostituire le parole: "80" con le parole "160"».

2.35

BERTOROTTA, MOLINARI, CATALFO, CRIMI, MORRA, SANTANGELO, CIOFFI, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *i*), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificate dall'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta».

2.36

BOTTICI, VACCIANO, PEPE, CATALFO

Respinto*Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:*

«5-*quater*. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera *d*), sono abrogate le parole: "e le loro pertinenze";
 - b) alla lettera *i*), sono abrogate le parole da: "nonché" fino alla fine del periodo».
-

Art. 2-bis.**2-bis.1**

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 1, ultimo periodo, le parole: «ivi compreso» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso».

2-bis.2

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 2 è attribuito alle regioni medesime».

2-bis.3

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 gli immobili ad uso produttivo.

All'onere derivante dalla disposizione e pari a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2-bis.4

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2013, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive

sono interamente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

All'onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2-bis.5

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito sia ai fini IRES che ai fini IRAP, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

All'onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2-bis.6

BELLOT, BITONCI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A partire dal 1° luglio 2013, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1. L'imposta municipale propria, di cui di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è dovuta esclusivamente per gli spazi e le aree degli stessi edifici destinati ad attività commerciale e non all'espletamento di servizio di trasporto.

Ai fini dell'identificazione degli spazi sottoposti ad imposta di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione».

Conseguentemente:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre-2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire la parola: «80» con la seguente: «160».

2-bis.7

BELLOT, BITONCI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. A partire dal 1° luglio 2013, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1.

Conseguentemente:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire la parola: «80» con la seguente: «160».

2-bis.0.1

BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del venti per cento".

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

2-bis.0.2

BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni

nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.212; le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

2-bis.0.3

BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Soppressione moltiplicatore categorie catastali)

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 13, comma 4, lettera d), sopprimere la frase che va dalle parole: "tale moltiplicatore" fino alla fine.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

2-bis.0.4

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI

Respinto

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.

2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato».

2-bis-0.5

BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Deduzione IRPEF per redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento". La disposizione di cui di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2014.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

Art. 3.**3.1**

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'ammontare del completo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ed incassato dai Comuni nel 2013, viene determinato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun Comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente».

3.2

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Respinto*Sopprimere il comma 2-bis.***3.3**

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto*Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:*

«2-ter. Al fine di verificare l'esatto ammontare del mancato gettito accertato con riferimento all'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, entro il 10 dicembre 2013, i Comuni trasmettono al Ministero dell'interno la relativa certificazione».

3.4

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto*Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:*

«2-ter. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso

gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catasta/e, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

3.5

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Qualora il ristoro di cui al comma 2 del presente articolo non fosse sufficiente per compensare il minor gettito del Comune a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, l'ammontare mancante viene attribuito dallo Stato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente».

3.0.1

LUCIANO ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;

b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti».

3.0.2

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti commi:

"12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.

12-quinquies. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-quater, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale"».

3.0.3

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

«5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

c) stabilire differimenti di termini per i versamenti; per situazioni particolari;

d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone ternùni, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

3.0.4

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 10, comma 4, lettera b) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato il periodo: "I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani."».

3.0.5

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

3.0.6

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, aggiungere il seguente comma:

"4-*quinquies*. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-*bis* e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214; i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali del 1° marzo

2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

3.0.7

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, viene ripartito a meno di venti milioni di euro che vengono accantonati per essere successivamente ripartiti a seguito della verifica del gettito di cui al comma 2.

2. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comune, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 2 e viene ripartito l'accantonamento di cui al comma 1.

4. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 3, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

3.0.8

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

ii. dopo le parole: "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis.* I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter.* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione"».

3.0.9

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, le parole: "dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2015"».

3.0.10

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso».

3.0.11

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richie-

dente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

3.0.12

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

3.0.13

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Con riferimento all'anno 2013, il termine del 31 ottobre, di cui ai commi 140 e 142, dell'articolo 1, della legge n. 220/2010 è prorogato al 30 novembre.

2. All'articolo 1, della legge n. 228/2012 è aggiunto il seguente comma:

«125-bis. Per l'anno 2013, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 220/2010 e nel rispetto dei termini stabiliti al medesimo articolo, commi 140 e 141, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono procedere, con riferimento a ciascun ente locale del proprio territorio, alla variazioni delle informazioni previste al comma 125 e con le modalità stabilite al comma 124 del presente articolo».

3.0.14

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Alla legge 228/2012, articolo 1, sopprimere i commi 488, 489 e 490».

Art. 4.

4.1

BERTOROTTA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

BERTOROTTA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Reddito da locazione imponibile ai fini IRPEF e IRES) –
1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

Art. 5.**5.1**

NUGNES

Respinto

Al comma 1, lettera a), in fine, dopo le parole: «operazioni di riciclo», aggiungere le seguenti: «tenuto conto della quantità dei rifiuti prodotti, ».

5.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.3

NUGNES

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) che le attività commerciali, ad esclusione di quelle che erogano servizi di ristorazione, che dimostrino il raggiungimento degli obiettivi percentuali di differenziazione del rifiuto prodotto superiori a quelli raggiunti dal comune di appartenenza, corrispondano al comune la quota parte del tributo nella misura del 20 per cento».

5.4

MANGILI, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro due anni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la commisurazione della tariffa è calcolata esclusivamente sulla base delle quantità e qualità dei rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti».

5.5

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

5.6

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «dell'ultima rata del tributo», aggiungere le seguenti: «, comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, D. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,».

5.7

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «dell'ultima rata del tributo» sono inserite le seguenti: «, comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

5.8

BULGARELLI, BERTOROTTA, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, LEZZI, MANGILI

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 10, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "del tributo, esclusa la maggiorazione," e le parole: "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalla seguente: "precedenti"».

5.9

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-bis.1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è soppresso».

5.10

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 4-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: "in deroga" a: "decreto-legge" sono sostituite dalle parole: "In deroga ai criteri di determinazione dei costi e di graduazione delle tariffe di cui all'articolo 14 del decreto-legge";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "3. La copertura integrale del costo del servizio di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere raggiunta, progressivamente, entro il 2015, ferma restando l'inclusione dei costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nonché l'esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i rispettivi produttori».

5.11

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-quinquies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento".

4-sexies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire la parola: "80" con la seguente: "160".

4-septies. Il maggior gettito incassato dalle disposizioni dei commi precedenti vengono interamente destinati al decremento della maggiora-

zione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

5.12

BONFRISCO

Respinto

Aggiungere i seguenti commi:

«4-*quinquies*. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui rifiuti è determinata secondo quanto previsto nel metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4-*sexies*. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui servizi indivisibili è stabilita in ragione del 9 per cento del tributo sui rifiuti.

11-*septies*. Sono abrogati i commi 9, 10 e 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché qualsiasi altra disposizione in esso contenuto riguardante ipotesi, per le utenze domestiche, di commisurazione della tariffa alla superficie degli immobili».

5.13

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quinquies*. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis). Nella provincia autonoma di Trento i comuni, anche in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi per la riscossione del tributo e della maggiorazione di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della corrispondente tariffa. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché della citata maggiorazione è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici

di incasso e di pagamento interbancari. I comuni della provincia di Trento determinano la tempistica per il versamento da parte del contribuente del tributo, della tariffa e della maggiorazione; al fine di agevolare il contribuente nel pagamento del tributo, della tariffa, nonché della maggiorazione, i medesimi comuni possono prevedere che il tributo o la tariffa, nonché la maggiorazione, siano versati dal contribuente, anche unitamente, con le modalità concretamente utilizzate dallo stesso per il pagamento della tariffa per il servizio rifiuti nell'anno 2012 ed in particolare con le medesime delegazioni di pagamento rilasciate dallo stesso per tali finalità».

5.14

LANIECE, BUEMI, FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER

Respinto

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinqüies*. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da: "nelle regioni" a: "di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "nelle province autonome di Trento e di Bolzano" e le parole: "Per le predette regioni e province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "Per le predette province autonome"».

5.15

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BOTTICI, MOLINARI, PEPE, VACCIANO

Ritirato

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinqüies*. In ogni caso il comune non può dar luogo alla maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nel caso in cui non abbia provveduto al raggiungimento degli obblighi previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in merito alla percentuale minima di raccolta differenziata dei rifiuti urbani determinata nella misura del 65 per cento dei rifiuti prodotti entro il 31 dicembre 2012».

5.16

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI

Respinto*Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:*

«4-*quinqüies*. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimere il comma 13».

5.17

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto*Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:*

«4-*quinqüies*. Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato.».

Conseguentemente:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-*bis*, sostituire le parole: «80» con le parole: «160».

5.18

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto*Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:*

«4-*quinqüies*. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 Aprile 2013, n. 35, sostituire le parole: «delle prime dure rate del tributo, e comunque, ad eccezione dell'ultima rata dello stesso» con le parole: «del tributo, esclusa la maggiorazione».

5.0.1

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

All'articolo 5, è infine aggiunto il seguente articolo:

«5-bis. All'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prima delle parole: «alla tariffa determinata», aggiungere le parole: «A partire dall'anno 2014».

All'onere derivante dalla disposizione e quantificato in 1 miliardo di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero

Art. 6.**6.1**

NUGNES

Ritirato

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. renderà pubblici nel suo bilancio annuale la lista delle singole banche beneficiarie dei suoi finanziamenti e gli importi di questi ed i termini secondo cui sono stati concessi».

6.2MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA,
MANGILI**Ritirato**

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: "dell'abitazione principale" aggiungere le seguenti: con categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6.

6.3URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO**Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: «preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C,» aggiungere le seguenti: «, che comunque risulti già costruita alla data di entrata in vigore della presente legge,»

6.4BOTTICI, VACCIANO, PEPE, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA,
MANGILI**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.5

NUGNES

Respinto

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. renderà pubblici nel suo bilancio annuale la lista dei singoli acquisti di obbligazioni bancarie, gli importi di questi, le banche o istituzioni finanziarie beneficiarie dell'operazione, ed i termini secondo cui sono avvenute le relative cartolarizzazioni».

6.6

NUGNES

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi del comma 1, lettera a), primo periodo, può altresì offrire alle regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico una rinegoziazione dei tassi applicati sui mutui in essere contratti prima del 1 gennaio 2002 concedendo una riduzione di trecento punti base, e sui mutui contratti dopo il 1 gennaio 2002 concedendo una riduzione di duecento punti base. Le mancate entrate previste dal pagamento degli interessi saranno coperte con gli utili generati dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in ciascun esercizio annuale. Le rinegoziazioni dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2013 con decorrenza dal 1° gennaio 2014».

6.7

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il notaio che ha rogato il contratto di mutuo è tenuto nei confronti dei cessionari dello stesso al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto.».

6.8

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il notaio che ha rogato il contratto di mutuo è tenuto nei confronti dei cessionari dello stesso al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto».

6.9BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA,
MANGILI**Respinto**

Al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento"».

6.10

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «di cittadinanza italiana».

6.11MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA,
MANGILI**Respinto**

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile».

6.12

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «40 milioni».

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere di cui al presente comma pari a 30 milioni in ragione annua; si provvede mediante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun ministero».

6.13

MANGILI, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, aggiungere il seguente:

"6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento"».

6.14

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere di cui al presente comma pari a 30 milioni in ragione annua, per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede me-

dianti pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun ministero».

6.15

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 5 le parole: «dove siano già stati attivati» sono sostituite con le seguenti: «al fine di attivare» e le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite con le seguenti: «previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata».

6.16

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Al comma 5, al terzo periodo le parole: «sentita la Conferenza» sono sostituite dalle parole: «d'intesa con la Conferenza».

6.17

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Al comma 5, i periodi dopo le parole: «sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppressi.

6.18

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Al comma 5, sopprimere il quinto ed il sesto periodo.

6.19

LANZILLOTTA

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.20

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

6.21

CARRARO, D'ALÌ

Ritirato*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

6.22

GASPARRI

Respinto*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

6.23URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO**Respinto***Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "sono subordinate alla verifica", aggiungere le seguenti "della salvaguardia della natura sociale e della destinazione di *social housing* del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di detti enti e delle eventuali ricadute sociali, avendo riguardo alle aree urbane con tensione, e"».

6.24VACCIANO, BOTTICI, PEPE, MOLINARI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA,
MANGILI**Ritirato***Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:*

«6-bis. Tutte le misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, previste nei commi precedenti, sono rivolte esclusivamente all'acquisto o alla locazione di immobili non di "nuova costru-

zione". Unica eccezione è costituita da immobili di nuova costruzione di classe energetica A o A+, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per immobile di "nuova costruzione" si intende un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato sia stata presentata in data posteriore al 31 gennaio 2009».

6.0.1

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: 'dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono sostituite dalle seguenti: 'dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;' "».

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER

Respinto*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguenti modificazioni:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: 'nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono inserite le seguenti: 'o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248' ".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER

Respinto*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: 'dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono sostituite dalle seguenti: 'dai comuni, dagli altri enti di diritto

pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;».

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

6.0.4

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguenti modificazioni:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: "nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono inserite le seguenti: "o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Art. 8.**8.1**

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Respinto*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013».

8.2

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013».

8.3

BONFRISCO

Respinto*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge-6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011; n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla

data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 30 novembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per ranno precedente».

8.4

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 30 novembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

8.5

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «9 dicembre» con le seguenti: «4 dicembre».

8.6

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al 23 dicembre, in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

8.7

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata a 123 dicembre, in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

8.8

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al 23 dicembre; in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

8.9

DAVICO, COMAROLI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b) decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"».

8.10

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'articolo 16, comma 27, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono

differiti al 31 dicembre 2014. Sono fatti salvi gli atti delle società di cui alle predette norme, compiuti dal 30 settembre 2013 alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.0.1

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 2012, le parole "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2014"».

Art. 9.**9.1**

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Respinto*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio entro 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle disposizioni statali stesse da parte degli altri enti».

9.2

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «15 novembre».

9.3

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2013» con le seguenti: «31 ottobre 2013».

9.4

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Al comma 9 dell'articolo 9, sono abrogate le seguenti parole: «che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

9.5

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;
- b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.

9-ter. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo».

9.6

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno».

9.7

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il DPCM 28 dicembre 2011, concernente le modalità di svolgimento della sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, è modificato con decreto del capo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata».

9.8

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 9-bis alla fine del primo periodo aggiungere il seguente:
«e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio».

9.9

BOTTICI, CATALFO

Ritirato

Sopprimere il comma 9-ter.

9.10

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-quinquies. Al termine del comma 2 dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise"».

9.11

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del comma 254 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 120 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

b) al termine del comma 271 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 100 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

c) al termine del comma 272 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 75 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

d) al termine del comma 273 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno"».

9.12

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-quinquies. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9.0.1

MUCCHETTI, SUSTA, FEDELI, LANZILLOTTA, GASPARRI, MATTEOLI, SCHIFANI

Ritirato

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso una azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie, di amministratori che abbiano poteri tali da esercitare un'influenza dominante sulla gestione sociale.

1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-quater. Lo statuto delle società può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario"».

Art. 10.**10.1**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Per far fronte all'emergenza derivante dai ritardi con i quali gli ammortizzatori sociali sono effettivamente erogati e al conseguente estremo disagio che deriva ai lavoratori e alle loro famiglie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede a ripartire e a rendere immediatamente disponibili alle Regioni le somme di cui al presente comma, anche autorizzando anticipazioni da parte dell'INPS».

10.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, comma 229, legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative all'anno 2013, è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 1.

Art. 11.**11.1**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per la risoluzione strutturale delle problematiche pensionistiche dei lavoratori cosiddetti «esodati») - 1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni; dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

"10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 3 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Art. 12.**12.1**

LEZZI, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, BERTOROTTA,
MANGILI, CATALFO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento"».

Art. 13.**13.1**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «comma 10», terzo periodo, dopo le parole: «da comunicare al Parlamento» aggiungere le seguenti: «e alla Corte dei Conti».

13.2

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Al comma 9, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2013».

13.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «28 febbraio 2014» con le seguenti: «31 ottobre 2013».

13.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla »Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo».

13.5

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» tali somme vengono nuovamente assegnate alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo».

13.6

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 9, è infine aggiunto il seguente:

«9-bis. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, dopo le parole: "certi, liquidi ed esigibili" sopprimere: "al 31 dicembre 2012" e dopo le parole: "richiesta equivalente di pagamento" sopprimere "entro il predetto termine"; dopo le parole: "prioritariamente per il pagamento di" sostituire "residui" con "debiti"».

13.7

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

All'articolo 13, dopo il comma 9, è infine aggiunto il seguente:

«9-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale secondo modalità concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

13.0.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 80, testo unico in materia edilizia, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».

13.0.2

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 6, al comma 3-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è abrogato».

13.0.3

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 204 comma 1 del decreto-legislativo n. 267 del 2000, sostituire le parole: "per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le parole: "a decorrere dall'anno 2012"».

Art. 14.**14.1**

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, NUGNES

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni per l'anno 2013, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis;

e conseguentemente ancora, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una imposta, con aliquota pari al 5 per cento dei redditi di impresa, prodotti delle imprese con sede legale in uno dei paesi dell'Unione Europea ovvero extracomunitaria, realizzati attraverso la vendita di prodotti e la prestazione di servizi sul territorio nazionale, ivi comprese le attività connesse alla raccolta pubblicitaria.

3-ter. Sono assoggettati all'imposta di cui al comma 3-bis, i redditi derivanti da cessioni di beni e prestazione di servizi a cittadini italiani, anche attraverso canali telematici on line, per una quota di attività imputabile alla competenza fiscale nazionale.

3-quater. Le modalità di applicazione dell'imposta di cui al comma 3-bis, nonché le modalità di calcolo delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale, ovvero le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

14.2

BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, NUGNES

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni per l'anno 2013, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis;

e conseguentemente ancora, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 'Competitività e Sviluppo delle imprese', non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 600 milioni di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio"».

14.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguite con le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del presente articolo;»

e, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento";

b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento".

4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 4-bis, si applicano a decorrere dal

periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

14.4

COMPAGNONE, BILARDI, Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE

Ritirato

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta nella misura richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, anche a mezzo di rateazioni, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga. nel predetto termine».

14.5

COMPAGNONE, BILARDI, Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE

Ritirato

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta nella misura richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, anche a mezzo di rateazioni, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine».

14.6

NUGNES

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «al 25 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

14.7

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

All'articolo 14, comma 2-bis, sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «80 per cento».

14.8

COMPAGNONE, BILARDI, Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE

Ritirato

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

«2-quater. Al fine di consentire in tempi rapidi l'esecuzione delle sentenze di condanna alla riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo o di secondo grado, anche passate in giudicato, gli interessati possono aderire alla procedura di cui al presente articolo e presentare apposita richiesta entro il 4 novembre 2013».

Art. 15.**15.1**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «300 milioni di euro» fino a: «investimenti fissi lordi» con le seguenti: «149,40 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi».

Conseguentemente al medesimo comma dopo la lettera a) aggiungere il seguente:

a-bis) quanto a 150.60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni di euro» con le seguenti: «625.873.671 euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) alla lettera b), allegato 3, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere le voci:

LF 26612005, articolo 1, comma 251 - Fondo assunzioni a tempo indeterminato, LF296/2006, articolo 1, comma 527 - Fondo nuove assunzioni, DL 262/2006, articolo 1, comma 14 - Fondo personale amministrazione finanziaria

2) Dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

b-bis) quanto a 49.810.826 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011.

n. 98. con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «375,8 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) lettera b), all'allegato 3 Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LF266/2005, articolo 1, comma 86 - Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato spa.

2) Dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «620,8 milioni di euro».

Conseguentemente al medesimo comma:

1) lettera b), all'allegato 3, Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: DL 112/2008, articolo 61, comma 22 - Assunzioni in deroga tutela ordine pubblico.

2) Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.5

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «625,8 milioni».

Conseguentemente al medesimo comma:

1) all'allegato 3, lettera b) Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LS 228/2012, articolo 1, comma 90 – Pag. 157 Fondo da ripartire per le assunzioni del personale del Comparto sicurezza-difesa e del Corpo dei vigili del fuoco.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone

economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.7

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di Pag. 158 lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f). Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi.

4-bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui al comma 4, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
